

Vigilanza bancaria e finanziaria

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI
CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
APPARTENENTI AL GRUPPO**

Il presente documento concerne le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi entro il 27 luglio 2009 a: Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa Prudenziale, via Milano, 53 – 00184 ROMA, oppure all'indirizzo di posta elettronica npv.normativa_prudenziale@bancaditalia.it

Documento per la consultazione

Giugno 2009

PREMESSA

1. Lo scorso anno la Banca d'Italia ha promosso la costituzione di un Gruppo di Lavoro, con la partecipazione dell'industria, del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Consob, per esaminare le innovazioni normative e regolamentari necessarie per il rilancio dell'industria dei fondi comuni.

Tra le linee di intervento individuate nel Rapporto predisposto dal Gruppo ⁽¹⁾, alcune sono dirette a valorizzare l'autonomia delle SGR rispetto al gruppo di appartenenza, tenuto conto dell'assetto prevalente dell'industria nazionale, basato sulla stretta integrazione tra produzione e distribuzione.

Gli interventi prospettati riguardano, in particolare: il regime di incompatibilità tra gli amministratori delle SGR e gli esponenti del gruppo di appartenenza; la presenza e il ruolo degli amministratori indipendenti; i limiti e le modalità con i quali sono esercitati i poteri di direzione e coordinamento della capogruppo.

Per l'adozione delle misure proposte sono previsti sia interventi normativi della Banca d'Italia, sia iniziative di autoregolamentazione assunte dall'industria. Queste ultime riguarderanno l'elaborazione di codici di autodisciplina in materia di governo societario delle SGR; sarà poi responsabilità dei singoli intermediari approvare e applicare politiche aziendali coerenti con tali principi.

Il presente documento di consultazione attiene, invece, a una ipotesi di "Disposizioni di Vigilanza" volte a valorizzare l'indipendenza delle società di gestione all'interno dei gruppi bancari, attraverso la previsione delle modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di gruppi bancari nei confronti delle SGR appartenenti al gruppo.

2. Lo schema di disciplina proposto - che integra le vigenti disposizioni in materia di gruppi bancari, di sistema dei controlli interni del gruppo bancario e di governo societario - ha la finalità di promuovere un esercizio equilibrato del potere di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario sulle SGR del proprio gruppo, al fine di tenere conto dell'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità delle società di gestione di agire nell'esclusivo interesse degli investitori (c.d. "autonomia della SGR" - cfr. art. 40 TUF). In tal senso, le norme del TUF in materia di autonomia delle società di gestione sono considerate un limite esterno all'esercizio del potere di direzione e coordinamento della capogruppo.

Si sollecitano i soggetti interessati a fornire commenti in ordine al rapporto tra i poteri di direzione e coordinamento che spettano alla capogruppo di un gruppo bancario sulle SGR appartenenti al gruppo e la disciplina speciale del TUF in materia di "autonomia delle SGR".

Lo schema, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dei gruppi bancari, non fornisce indicazioni su modelli di *business* ritenuti compatibili con le richiamate norme; è, invece, richiesto alle capogruppo di definire in modo chiaro gli obiettivi, le strategie e le politiche perseguite dal gruppo in questo settore, tenendo conto, da un lato, della necessità di assicurare servizi adeguati ai

(1) Cfr. il documento del Gruppo di lavoro sui fondi comuni italiani, *Fondi comuni italiani: situazione attuale e possibili linee di intervento*, luglio 2008, http://www.bancaditalia.it/vigilanza/pubblicazioni/altri_doc/rapp_risparmio_gestito.pdf.

partecipanti ai fondi e, dall'altro, dei rischi strategici, reputazionali e operativi che derivano dall'attività di gestione di fondi comuni.

In particolare, nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento la capogruppo deve, tra l'altro: assicurare che le società di gestione controllate dispongano delle risorse necessarie per svolgere in modo efficiente i servizi di gestione; determinare la collocazione delle SGR nel gruppo in modo da prevenire condizionamenti delle società di gestione da parte delle reti distributive del gruppo; riconoscere alle SGR autonomia in materia di definizione di processi e strategie di investimento, politiche commerciali e scelta della banca depositaria dei fondi gestiti.

Si invitano i soggetti interessati a fornire commenti circa la possibilità che la collocazione organizzativa delle SGR all'interno del gruppo possa condizionare l'autonomia operativa delle stesse.

Il ruolo della capogruppo viene, poi, valorizzato per promuovere l'applicazione presso le SGR controllate delle migliori pratiche di governo societario (anche rivenienti dai codici di autodisciplina), avendo in particolare riguardo alla composizione degli organi, al livello di professionalità degli esponenti, al numero e al ruolo degli amministratori indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi.

Ai gruppi bancari è, infine, richiesto di condurre una valutazione – che forma oggetto di un'apposita relazione da inviare all'Organo di vigilanza - in ordine alla coerenza delle strategie e delle politiche seguite nel settore rispetto ai principi prima indicati. La valutazione ha cadenza annuale e va aggiornata solo in caso di variazione significativa delle informazioni contenute. Per limitare gli oneri per gli intermediari, le informazioni eventualmente contenute in altri documenti inviati alla Vigilanza (es.: resoconto ICAAP o progetto di governo societario) non devono essere nuovamente comunicate; è sufficiente fare riferimento a quanto già trasmesso.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

Oggetto: Poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo.

1. Con la presente disciplina si forniscono indicazioni circa le modalità di esercizio dei poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di gruppi bancari nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR) appartenenti al gruppo; essa integra le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia di gruppi bancari ⁽²⁾ e di sistema dei controlli interni del gruppo bancario ⁽³⁾ nonché le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche ⁽⁴⁾.

Le strategie e le politiche perseguite dai gruppi bancari nel settore della gestione collettiva del risparmio devono bilanciare l'interesse del gruppo con l'esigenza di salvaguardare e valorizzare la capacità delle società di gestione di agire nell'esclusivo interesse degli investitori (c.d. "autonomia della SGR" - cfr. art. 40 del Testo unico della finanza).

Coerentemente con tale esigenza, la capogruppo definisce gli obiettivi perseguiti dal gruppo nel settore del risparmio gestito. In tale ambito, la capogruppo tiene conto dei rischi strategici, reputazionali e operativi che derivano dalla gestione collettiva del risparmio, anche al fine di definire il capitale complessivo adeguato a fronte di tutti i rischi aziendali.

Nell'esercizio dei poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle SGR controllate, la capogruppo:

- assegna alle stesse le risorse necessarie per svolgere in modo efficiente i servizi di gestione, nell'ambito degli obiettivi del gruppo; la capogruppo tiene conto di tale esigenza nel definire le eventuali politiche di remunerazione della propria rete per la distribuzione dei fondi comuni gestiti dalle SGR del gruppo;
- determina la collocazione della SGR nel gruppo in modo da prevenire condizionamenti da parte delle reti distributive sulle società di gestione. Le SGR devono disporre, tra l'altro, dell'autonomia necessaria per valutare le indicazioni, relative ai prodotti da sviluppare, provenienti dalle reti di vendita secondo il migliore interesse della clientela e tenuto conto delle proprie capacità gestorie;
- assicura che eventuali strutture organizzative di gruppo a carattere integrato, non limitino la piena autonomia gestionale delle SGR;
- riconosce, nell'ambito delle strategie generali perseguite nel comparto, l'indipendenza delle SGR in materia di sviluppo dei prodotti, definizione di processi e strategie di investimento, modalità di esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari dei fondi gestiti, scelte di investimento dei fondi, politiche commerciali e scelta della banca depositaria;
- promuove e verifica l'applicazione presso le SGR controllate delle migliori pratiche di governo societario, avendo in particolare riguardo alla composizione degli organi, al livello di professionalità degli esponenti, al numero e al ruolo degli amministratori

(2) Cfr. *Istruzioni di Vigilanza per le banche* (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999; http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/istrvig/istr_vig_99_12a.pdf), Titolo I, Capitolo 2.

(3) Cfr. *Istruzioni di Vigilanza per le banche* cit., Titolo IV, Capitolo 11.

(4) Cfr. Provvedimento n. 264010 del 4 marzo 2008, relativo alle *Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario delle banche*.

indipendenti, al bilanciamento tra amministratori esecutivi e non esecutivi. A tal fine, tiene conto dei codici di autodisciplina eventualmente definiti dalle associazioni di categoria degli intermediari.

La funzionalità della *governance* delle SGR e l'assenza di potenziali conflitti di interessi tra le stesse e altre componenti del gruppo (derivanti, ad esempio, dalla presenza di amministratori o dirigenti di altre società del gruppo nell'organo amministrativo della SGR) è valutata dagli organi di vertice della capogruppo; a tal fine, l'organo di controllo, le funzioni di compliance e di revisione interna della capogruppo, secondo le loro rispettive competenze, svolgono specifiche verifiche su base almeno annuale, informandone degli esiti, con relazione scritta, gli organi di amministrazione e, nel caso di verifiche condotte dalle funzioni di compliance e di revisione interna, di controllo della capogruppo.

2 Alla luce di quanto sopra, le società capogruppo di gruppi bancari, al cui interno vi siano società di gestione del risparmio, conducono una valutazione circa la coerenza delle strategie e delle politiche del gruppo nel settore della gestione collettiva del risparmio rispetto a quanto previsto nel precedente paragrafo. La valutazione forma oggetto di un'apposita relazione - approvata dall'organo di supervisione strategica, con il parere dell'organo di controllo (5) - da inviare alla Banca d'Italia. Essa riguarda almeno i punti di seguito illustrati:

- le linee strategiche di sviluppo del settore, in un orizzonte temporale di tre/cinque anni, e il posizionamento atteso sui mercati;
- il capitale allocato presso le SGR del gruppo e gli obiettivi reddituali attesi;
- il grado di apertura delle reti distributive del gruppo a prodotti del risparmio gestito promossi da soggetti non appartenenti al gruppo medesimo;
- gli accordi distributivi tra le SGR e le reti di vendita del gruppo;
- la collocazione delle SGR nel gruppo;
- le politiche adottate per assicurare l'autonomia delle SGR controllate nell'ambito del gruppo;
- le modalità per individuare e gestire gli eventuali conflitti di interesse tra le SGR e altre componenti del gruppo;
- i controlli effettuati sulla funzionalità della *governance* delle SGR controllate e gli esiti degli stessi.

Qualora alcune delle informazioni richieste siano contenute in altri documenti inviati alla Vigilanza (ad es., nell'ambito del resoconto ICAAP o nel progetto di governo societario), la relazione può fare rinvio a tali documenti.

La prima relazione è inviata alla Banca d'Italia entro il Successivamente, la relazione è aggiornata e inviata alla Banca d'Italia solo in caso di variazione significativa delle informazioni contenute.

(5) Nel caso in cui sia stato adottato il modello dualistico e la funzione di supervisione strategica sia assegnata al Consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis) del c.c., il parere deve essere rilasciato dal Comitato per il controllo interno.